

Semestrale Anno VII - n. 1-2012 gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

13



Diritto e Religioni

Semestrale Anno VII - n. 1-2012 Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile Walter Pellegrini

Direttore Mario Tedeschi

Segretaria di redazione Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, F. Di Donato, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Giurisprudenza e legislazione penale

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione tributaria

Parte I

Sezioni	Direttori Scientifici
Antropologia culturale	M. Minicuci, F. Facchini
Diritto canonico	A. Bettetini, G. Lo Castro
Diritti confessionali	P. Colella, A. Vincenzo
Diritto ecclesiastico	M. Jasonni, L. Musselli
Sociologia delle religioni e teologia	G.J. Kaczyński
Storia delle istituzioni religiose	R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

Settori	Responsabili
Giurisprudenza e legislazione amministrativa	G. Bianco
Giurisprudenza e legislazione canonica	P. Stefanì
Giurisprudenza e legislazione civile	L. Barbieri, Raffaele Santoro,
	Roberta Santoro
Giurisprudenza e legislazione costituzionale	F. Balsamo
Giurisprudenza e legislazione internazionale	S. Testa Bappenheim

Parte III

F. Falanga

A. Guarino

RESPONSABILI

DELLOID	TEST ON STIBLET
Letture, recensioni, schede,	
segnalazioni bibliografiche	F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Iván Ibán - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura

Le "pie fondazioni" nella legislazione canonica vigente

GENNARO FUSCO

1. Il concetto di "fondazione" nel CIC del 1983

L'attuale CIC ricalca in maniera più concisa, ma completa, quanto disposto dal CIC del 1917. Ouelli che definiva "alia instituta ecclesiastica non collegialia" che potevano essere eretti in persona giuridica, vengono chiamati ora piae fundationes autonomae e comprendono tutti gli enti a struttura fondazionale, aventi personalità giuridica, riconosciuta dall'autorità ecclesiastica, destinati a gestire organizzazioni complesse, dirette ad opere di pietà, di apostolato o di carità, e tutte quelle attività, cioè ospedali, ricoveri, istituti culturali, scuole, che erano compresi negli "aliaque similia instituta" del can. 1489 § 1 del CIC del 1917¹.

La nuova disposizione dà una sorta di nozione, di carattere generale, al canone 115 § 3:

«Universitas rerum seu fundatio autonoma constat bonis seu rebus, sive spiritualibus sive materialibus, eamque, ad normam iuris et statutorum, moderantur sive una vel plures personae physicae sive collegium».

Fa, poi, una distinzione tra fondazioni pubbliche e private. Al can. 116 § 1, infatti, recita:

«Personae iuridicae publicae sunt universitates personarum seu rerum, quae ab ecclesiastica auctoritate competenti constituuntur ut intra fines sibi praestitutos nomine Ecclesiae, ad normam praescriptorum iuris, munus proprium intuitu boni publici ipsis commissum expleant; ceterae personae iuridicae sunt privatae».

Al paragrafo 2 dello stesso canone si norma il modo in cui sia le persone

¹ Per un approfondimento cfr. TOMMASO MAURO, Concetto di fondazione di culto, Giuffrè, Milano, 1959, pp. 11-44.

giuridiche pubbliche sia le private acquisiscono personalità giuridica. Le prime acquisiscono personalità giuridica *ipso iure* o attraverso il conferimento *expresse* dall'autorità competente; le seconde attraverso il conferimento, mediante un decreto, dall'autorità competente, sempre *expresse*².

Le fondazioni sono collocate nel libro V, tit. IV, De piis voluntatibus in genere et de piis fundationibus, e sono disciplinate dal legislatore canonico con il nome di piae fundationes.

Le *piae fundationes* costituiscono una delle due modalità di partecipazione alla realizzazione dei fini della Chiesa³. Il canone 1303 § 1 del vigente CIC recita:

«Nomine piarum fundationum in iure veniunt:

1° piae fundationes autonomae, scilicet universitates rerum ad fines de quibus in can. 114, § 2 destinatae et a competenti auctoritate ecclesiastica in personam iuridicam erectae;

2° piae fundationes non autonomae, scilicet bona temporalia alicui personae iuridicae publicae quoquo modo data cum onere in diuturnum tempus, iure particulari determinandum, ex reditibus annuis Missas celebrandi aliasque praefinitas functiones ecclesiasticas peragendi, aut fines de quibus in can. 114, § 2 aliter persequendi».

L'espressione *«in iure veniunt»* sta ad indicare con estrema chiarezza che l'unico modo per definire le *piae fundationes* è quello imposto dal succitato canone. Ne consegue che in ogni tipo di normativa, sia universale sia particolare, il termine *fondazione* non deve avere altro significato che quello stabilito qui. Si tratta, in effetti, di *nomina iuris*, cioè di definizioni e denominazioni stabilite autenticamente dalla legge canonica.⁴

² Cfr. can 116 § 2 Cic 1983: «Personae iuridicae publicae hac personalitate donantur sive ipso iure sive speciali competentis auctoritatis decreto eandem expresse concedenti; personae iuridicae privatae hac personalitate donantur tantum per speciale competentis auctoritatis decretum eandem personalitatem expresse concedens».

³ L'altra modalità è costituita dalle pie volontà, che sono tradizionalmente definite come le disposizioni di beni temporali in favore di una causa pia, poste in essere da un soggetto che sia naturalmente e canonicamente capace di disporre dei propri beni sia con un atto *inter vivos* sia con atto *mortis causa*. Si vedano Josè Tomàs Martin De Agar, *Bien temporales y mission de la Iglesia*, in AA.VV., *Manual de Derecho Canonico*, Eunsa, Pamplona, 1991, p. 731; Velasio De Paolis, *I beni temporali della Chiesa*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1995, p. 224, in cui si afferma che la «volontà si dice pia perché nasce da un motivo religioso soprannaturale; i beni vengono dati per un fine soprannaturale, religioso, proprio della Chiesa».

⁴ PIER GIORGIO MARCUZZI, *Le fondazioni pie*, in *I beni temporali della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1999, p. 224.

Emergono, quindi, da tale definizione, gli elementi essenziali delle piae fundationes: essere un insieme di beni temporali, volti al conseguimento dei fini attinenti ad opera di pietà, di apostolato o di carità⁵.

Nel CIC vigente emergono due aspetti importanti, derivanti dalla divisione delle piae fundationes in autonomae e non autonomae. Il primo aspetto va individuato nel patrimonio. Tale aspetto diventa il punto sostanziale delle fondazioni⁶ e ad esso sono correlate la volontà del fondatore in merito ai fini e alla modalità della gestione. In tal modo il legislatore canonico è andato a correggere l'anomalia del CIC precedente, dove gli elementi istituzionali si sovrapponevano all'atto privato di fondazione e predominavano sulla volontà del disponente nella configurazione dell'opera di fondazione⁷. L'altro aspetto è la durata delle piae fundationes. Le autonomae durano in perpetuum, cioè non è fissato alcun termine per l'estinzione⁸. Le non autonomae, invece, durano in diuturnum tempus, cioè il diritto particolare deve determinarne la durata⁹. Novità, quest'ultima, del diritto canonico vigente che ha soppresso la perpetuità della stessa, in quanto la realtà ha spesso dimostrato che col tempo gli oneri risultavano gravi e vi si necessitava di riduzioni.

2. Costituzione delle "fondazioni"

Le piae fundationes trovano origine attraverso un atto di fondazione attraverso cui si manifesta la volontà di crearle. Esistono teorie divergenti sul rapporto che intercorre tra atto di fondazione e atto di dotazione patrimoniale¹⁰,

⁵ Cfr. Fededrico Rafael Aznar Gil, La administración de los bienes temporales de la Iglesia, Universidad Ponitificia de Salamanca, Salamanca, 1993, p. 227.

⁶ Francesco Falchi, Pie volontà e pie fondazioni, in Digesto delle discipline pubblicistiche, XI, UTET, Torino, 1996, p. 259.

A tal proposito cfr. Mariano Lòpez alarcòn, Le pie volontà in genere e le pie fondazioni, in Codice di diritto canonico, cura Pedro Lombardia, Josè Ignacio Arrieta, Coletti a San Pietro, Roma, 1986, p. 926.

⁸ Cfr. Lamberto De Echevarria, Fundaciones piadosas, in El derecho patrimonial canónico en España (XIX Semana Española de Derecho Canónico), Universidad Ponitificia de Salamanca, Salamanca, 1985, p. 19. In dottrina, inoltre, non mancano coloro che sostengono la possibilità di erigere piae fundationes autonomae per un tempo determinato. A tal proposito cfr. Fededrico Rafael Aznar GIL, op. cit., pp. 232-233.

⁹ Cfr. Mariano Lòpez Alarcòn, cit., p. 925.

¹⁰ Per un approfondimento della differenza tra atto di fondazione e atto di dotazione patrimoniale cfr. F. Galgano, Fondazione, in Enciclopedia giuridica, XIV, Treccani, Roma, 1989, pp. 1-2.

atto con il quale vengono forniti beni necessari all'attività. La dottrina e la giurisprudenza italiana distinguono i due atti, in quanto l'atto di fondazione è di diritto personale, mentre l'atto di dotazione è di diritto patrimoniale. La dottrina canonicstica, invece, tende a unire i due atti¹¹.

Affinché le *piae fundationes* vengano costituite è necessario, oltre alla volontà espressa dal soggetto, l'intervento dell'autorità ecclesiastica, realizzato in diverse modalità e finalizzato a consentire un controllo sulle possibilità delle *fondazioni* di perseguire gli scopi per cui sono state poste in essere. Da ciò ne consegue che le *fondazioni* debbano avere una dotazione patrimoniale adeguata alla realizzazione di quel fine, che diviene obbligatorio una volta che si sia proceduto ad erezione o accettazione¹².

3. Classificazioni delle "fondazioni"

Le *fondazioni* possono essere classificate in vario modo a seconda degli aspetti che si vogliono considerare.

In riferimento al carattere dei loro beni e al fatto di essere soggette alla giurisdizione ecclesiastica si possono distinguere in *pie fondazioni ecclesiastiche* e *non ecclesiastiche*.

Se, invece, si tiene conto dell'elemento temporale e della fissazione di un termine per la *fondazione* stessa si possono distinguere in *fondazioni perpetue* e *temporanee*.

La classificazione, però, più rilevante è quella basata sulla personalità giuridica, in base alla quale si distinguono in *pie fondazioni autonome*¹³ e *non autonome*¹⁴, di cui si parla nel can. 1303 § 1.

¹¹ Cfr. Fededrico Rafael Aznar Gil, op. cit., pp. 233-234; Jaime Transerra Cunillera, Las fundaciones pías autónomas, Facultad de Teologia de Barcellona, Barcellona, 1985, p. 27.

¹² Cristian Begus, *Diritto patrimoniale canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano, p. 137.

¹³ Circa le fondazioni autonome cfr. RAFFAELE SANTORO, Le fondazioni autonome nel diritto canonico, in I mercanti nel tempio. Economia, diritto e religionexi, cura ANTONIO FUCCILLO, Giappichelli Editore, Torino, 2011, pp. 64-69.

¹⁴ Circa le fondazioni non autonome cfr. RAFFAELE SANTORO, cit., pp. 69-74.

3.1. Fondazione autonoma

Il CIC vigente al can. 1303 § 1, n. 1, ci dà la definizione di fondazione autonoma. Recita, infatti, così:

«piae fundationes autonomae, scilicet universitates rerum ad fines de quibus in can. 114, § 2 destinatae et a competenti auctoritate ecclesiastica in personam iuridicam erectae».

È, quindi, una *universitas rerum*, cioè una massa di beni destinati ad opere di pietà, di apostolato e di carità¹⁵, eretta in persona giuridica dalla competente autorità ecclesiastica.

Il legislatore canonico ha qui usato il termine erectae in senso non tecnico. in quanto, usando genericamente persona giuridica, fa intendere che si tratti sia di persone giuridiche pubbliche sia di persone giuridiche private. Il termine erigere, nella sua accezione tecnica, è stato interpretato dalla dottrina come termine riservato esclusivamente per la costituzione di persone giuridiche pubbliche¹⁶.

Diverse sono le posizioni dottrinali in merito a ciò, ma l'Istruzione in materia amministrativa della CEI sancisce che le fondazioni autonome sono da considerarsi persone giuridiche pubbliche¹⁷.

Le piae fundationes autonomae, essendo delle persone giuridiche sono regolamentate nei canoni 114-123 del CIC del 1983. Si costituiscono ipso iure o con decreto, previa approvazione degli statuti propri¹⁸, da parte dell'autorità competente; ed è lo stesso decreto che deve indicarne expresse la qualifica di persona giuridica pubblica. Recita così, infatti, il can 116 § 2:

«Personae iuridicae publicae hac personalitate donantur sive ipso iure sive speciali competentis auctoritatis decreto eandem expresse concedenti [...]».

La qualifica di privata o pubblica dipenderà dalla volontà dei fondatori

¹⁵ Cfr. CIC 1983, can. 114 § 2: «[...]opera pietatis, apostolatus vel caritatis sive spiritualis sive temporalis attinent».

¹⁶ Cfr. EDUARDO MOLANO, Sub can. 114, in Código de Derecho Canónico, cura Pedro Lombardia, Josè Ignacio Arrieta, Universidad de Navarra, Pamplona, 1992; Josè Maria Vàzques Garcia Peñuela, Sub can. 1303, in Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, Eunsa, Pamplona, 2002.

¹⁷ Conferenza Episcopale Italiana, *Istruzione in materia amministrativa*, Paoline, Milano, 2005, n. 152.

¹⁸ CIC 1983 can, 117.

ed è necessario che le attività delle *piae fundationes* siano svolte *in nomine* Ecclesiae.

Esse per loro natura durano *in perpetuum*, cioè non è fissato alcun termine per l'estinzione¹⁹. Ciò non toglie, però, che si possano estinguere. L'estinzione è regolata dal can. 120 che, al paragrafo 1 recita così:

«Personae iuridica natura sua perpetua est; extinguitur tamen si a competenti auctoritate legitime supprimantur aut per centum annorum spatium agere desierit; persona iuridica privata insuper extinguitur, si ipsa consociatio ad normam statutorum dissolvatur, aut si, de iudicio auctoritatis competentis, ipsa fundatio ad normam statutorum esse desierit».

Una volta estinta per i beni della *pia* fondazione si applica secondo quanto esposto dal can. 123 e cioè:

«Extincta persona iuridica publica, destinatio eiusdem bonorum iuriumque patrimonialium itemque onerum regitur iure et statutis, quae, si sileant, obveniunt personae iuridicae immediate superiori, salvis semper fundatorum vel oblatorum voluntate necnon iuribus quaesitis; extincta persona iuridica privata, eiusdem bonorum et onerum destinatio statutis regitur».

3.2. Fondazione non autonoma

Il CIC vigente al can. 1303 § 1, n. 2, ci dà la definizione di *fondazione non autonoma*. Recita, infatti, così:

«piae fundationes non autonomae, sciicet bona temporalia alicui personae iuridicae publicae quoquo modo data cum onere in diuturnum tempus, iure particulari determinandum, ex reditibus annuis Missas celebrandi aliasque praefinitas functiones ecclesiasticas peragendi, aut fines de quibus in can. 114, § 2 aliter persequendi».

Manca, a differenza delle *piae fundationes autonomae*, il decreto di erezione da parte dell'autorità competente, in quanto vengono poste in essere

¹⁹ Cfr. Lamberto De Echevarrìa, *cit.*, p. 19. In dottrina, inoltre, non mancano coloro che sostengono la possibilità di erigere *piae fundationes autonomae* per un tempo determinato. A tal proposito cfr. Fededrico Rafael Aznar Gil., *op. cit.*, pp. 232-233.

quando una persona giuridica pubblica ecclesiastica accetta quella massa di beni ad esse devolute.

I fini delle *piae fundationes non autonomae* sono la celebrazione di Messe o di altre specifiche funzioni o il conseguimento dei fini di pietà, di apostolato e di carità²⁰

Durano ad diuturnum tempus ed è il diritto particolare che deve determinarne la durata²¹. Novità, quest'ultima, del diritto canonico vigente che ha soppresso la perpetuità della stessa, in quanto la realtà ha spesso dimostrato che col tempo gli oneri risultavano gravosi e vi si necessitava, quindi, di riduzioni.

Gli oneri delle piae fundationes non autonome cessano col decorrere del tempo indicato per cui furono costituite.

Le piae fundationes non autonomae, che furono costituite in periodo antecedente all'entrata in vigore del CIC del 1983, conservano il proprio carattere di perpetuità, secondo quanto disposto dal can. 4:

«Iura quaesita, itemque privilegia quae, ab Apostolica Sede ad haec usque tempora personis sive physicis sive iuridicis concessa, in usu sunt nec revocata, integra manent, nisi huius Codicis canonibus expresse revocentur».

4. Accettazione della fondazione

Una pia fondazione non autonoma per costituirsi necessita l'accettazione da parte di una persona giuridica pubblica. Il can. 1304 § 1 prescrive quanto segue:

«Ut fundatio a persona iuridica valide acceptari possit, requiritur licentia Ordinarii in scriptis data; qui eam ne praebeat, antequam legitime compererit personam iuridicam tum novo oneri suscipiendo, tum iam susceptis satisfacere posse; maximeque caveat ut reditus omnino respondeant oneribus adiunctis, secundum cuiusque loci vel regionis morem».

È richiesta, quindi, ad validitatem la licenza per iscritto da parte dell'Or-

²⁰ Cfr. Cic 1983, can. 114 § 2: «[...]opera pietatis, apostolatus vel caritatis sive spiritualis sive temporalis attinent».

²¹ Cfr. Mariano Lòpez Alarcòn, cit., p. 925.

dinario, secondo quanto disciplinato dal can. 37²², e prima di concedere la licenza l'Ordinario deve accertarsi che la persona giuridica possa adempiere gli oneri che andrà ad assumersi ed assicurarsi che non vengano trascurati gli oneri precedentemente assunti. Dovrà, poi, rendersi conto che i redditi corrispondano in toto agli oneri, secondo le usanze del luogo.

Il diritto particolare può determinare nuove norme per la costituzione e l'accettazione delle *fondazioni*²³. Il legislatore canonico, in questo secondo paragrafo del can. 1304, avendo preferito i termini *constitutio* e *acceptatio* al termine *erectio*²⁴, ha fatto, a mio avviso, un riferimento generico alla *constitutio* delle fondazioni e, quindi, si è riferito anche alle *piae fundationes* autonomae²⁵.

5. Amministrazione della massa fondazionale

Il can. 1305 disciplina la collocazione della massa fondazionale sia per quanto riguarda le *piae fundationes autonomae* sia per quelle *non autonomae*. Tale massa fondazionale è costituita sia da denaro sia da beni mobili. Il suddetto canone recita così:

«Pecunia et bona mobiia, dotationis nomine assignata, statim in loco tuto ab Ordinario approbando deponantur eum in finem, ut eadem pecunia vel bonorum mobilium pretium custodiantur et quam primum caute et utiliter secundum prudens eiusdem Ordinarii iudicium, auditis et iis quorum interest et proprio a rebus oeconomicis consilio, collocentur in commodum eiusdem fundationis cum expressa et individua mentione oneris».

Appena una *fondazione* viene costituita o eretta, in via cautelativa, il denaro e i beni mobili, che costituiscono la dote, devono essere *statim* depositati in *loco tuto*, con l'espressa menzione dei relativi oneri, approvato dall'Ordinario allo scopo di provvedere alla custodia del denaro e dei beni mobili²⁶. Il denaro

 $^{^{22}\,}$ Cfr. Cic 1983, can. 37: «Actus administrativus, qui forum externum respicit, scripto est consignandus [...]».

²³ Cic 1983 can. 1304 § 2: «Ulteriores condiciones ad constitutionem et acceptationem fundationum quod attinet, iure particulari definiantur».

²⁴ Cfr. Eduardo Molano, cit.; Josè Maria Vàzques Garcia Peñuela, cit.

²⁵ Cfr. Velasio De Paolis, op. cit., p. 234, nota 21.

²⁶ Ovviamente trattasi di tutta la liquidità a disposizione, compreso l'eventuale ricavato dalla vendita di beni mobili.

sia caute ed utiliter investito auam primum, al fine di realizzare lo scopo della fondazione stessa. È necessario il consenso dell'Ordinario, sentito il parere sia delle persone interessate sia del Consiglio per gli affari economici²⁷.

Qualora, adempiuti gli oneri e gli obblighi che nascono dall'amministrazione della fondazione e le eventuali necessità presentatesi, risultini ancora delle attività da utilizzare, queste dovranno essere conservate, secondo quanto disposto dal can. 1284 § 2 n. 428, in modo sicuro e impiegate secondo le intenzioni del fondatore²⁹.

6 Formalità da osservare

I cann. 1306-1307 prescrivono diverse formalità da osservare, al fine di garantire l'esistenza della *fondazione* e l'adempimento degli oneri annessi.

Il can. 1306 § 1 stabilisce che le *fondazioni* siano costituite per iscritto, anche se siano state fatte in precedenza verbalmente³⁰.

Il documento scritto costituisce l'atto di fondazione che, insieme all'atto di dotazione, deve essere redatto in duplice copia: una copia deve essere conservata nell'archivio della curia, un'altra copia nell'archivio della persona giuridica interessata³¹.

Il can. 1307 prevede alcuni strumenti per utili per un corretto e costante adempimento degli oneri delle fondazioni.

Al fine di adempiere gli obblighi per assicurare il rispetto delle volontà del fondatore, gli oneri che gravano sulle fondazioni devono essere segnati in una apposita tabella³².

È d'obbligo, infine, un duplice registro³³: uno dove annotare il numero

²⁷ LUIGI CHIAPPETTA, *Il codice di diritto canonico – Commento giuridico pastorale*, II, Edizioni Dehoniane, Roma, 1996, pp. 574-575.

²⁸ CIC 1983 can. 1284 § 2 n.4; «reditus bonorum ac proventus accurate et iusto tempore exigere exactosque tuto servare et secundum fundatoris mentem aut legitimas normas impendere».

Cfr. Federico Rafael Aznar Gil, op. cit., pp. 248-249.

CIC 1983 can. 1306 § 1: «Fundationes, etiam viva voce factae, scripto consignentur».

³¹ CIC 1983 can. 1306 § 2: «Alterum tabularum exemplar in curiae archivo, alterum in archivo personae iuridicae ad quam fundatio spectat, tuto asserventur».

³² CIC 1983 can. 1307 § 1: «Servatis praescriptis cann. 1300-1302, et 1287, onerum ex piis fundationibus incumbentium tabella conficiatur, quae in loco patenti exponatur, ne obligationes adimplendae in oblivionem cadant».

³³ CIC 1983 can. 1307 § 2: «Praeter librum de quo in can. 958, § 1, alter liber retineatur et apud parochum vel rectorem servetur, in quo singula onera eorumque adimpletio et eleemosynae adnotentur».

delle Messe da celebrare, l'intenzione, l'offerta data e l'avvenuta celebrazione, un altro dove annotare i singoli oneri, il loro adempimento e le elemosine.

7. Modifiche delle volontà

I cann. 1308-1310 prevedono, al fine di tutelare i fini della *fondazione*, la possibilità di modificare gli oneri, quando, in seguito al mutamento delle circostanze storiche concrete, sia impossibile l'adempimento degli oneri originari. Il principio fondamentale di carattere giuridico-morale è quello previsto dal can. 1300, che recita così:

«Voluntates fidelium facultates suas in pias causas donantium vel relinquentium, sive per actum inter vivos sive per actum mortis causa, legitime acceptatae, diligentissime impleantur etiam circa modum administrationis et erogationis bonorum, firmo praescripto can. 1301, § 3».

È prevista una causa giusta e necessaria ed è diversa a seconda che si tratti di oneri di Messe o di altri oneri, così come è diversa la modifica.

La modifica può avvenire attraverso la *reductio*, che consiste nella riduzione del numero degli impegni; attraverso il *trasferimento*, che modifica l'obbligo in base al luogo e al tempo, pur lasciandolo intatto nella sua sostanza; attraverso la *commutatio*, che consiste nella sostituzione di un onere con un altro³⁴.

7.1 La riduzione degli oneri delle messe

Gli oneri delle Messe hanno una particolare importanza e delicatezza. Tant'è vero che il legislatore, in via cautelativa, afferma che, in linea di massima, la riduzione degli oneri delle Messe, da effettuare *ex iusta et necessaria causa*, è riservata alla Santa Sede³⁵.

Le altre autorità possono esercitare tale facoltà solo entro certi limiti prestabiliti dal legislatore.

L'Ordinario, a norma del can. 134 § 1, può ridurre gli oneri delle Messe,

³⁴ Velasio De Paolis, op. cit., p. 235.

³⁵ Cic 1983 can. 1308 § 1: «Reductio onerum Missarum, ex iusta tantum et necessaria causa facienda, reservatur Sedi Apostolicae, salvis praescriptis quae sequuntur».

a causa della diminuzione dei redditi, se questo è previsto espressamente nell'atto di fondazione³⁶

Il Vescovo diocesano, a causa della diminuzione dei redditi e fino a che questa perduri, ha la facoltà di ridurre gli oneri delle Messe derivanti da legati o comunque fondate. Si tratta di Messe vincolate ai redditi di una massa di beni e si esclude la riduzione di quelle Messe dette manuali, che vengono celebrate, cioè, in base ad un'offerta ricevuta ad manus. Tale facoltà è legata all'ipotesi che non esista nessuno che abbia l'obbligo di aumentare i beni o che non sia possibile costringerlo ad adempiere al proprio obbligo³⁷.

Lo stesso Vescovo ha la facoltà di ridurre gli oneri delle Messe e dei legati che gravano su istituti o enti ecclesiastici, ma solo nel caso i relativi redditi siano diventati insufficienti a conseguire convenientemente le finalità proprie dell'istituto³⁸.

Il Moderatore supremo, infine, di un istituto religioso clericale di diritto pontificio ha le stesse facoltà del Vescovo diocesano, relativamente ai legati di Messe di sua competenza³⁹.

7.2 Il trasferimento degli oneri delle Messe

Il trasferimento degli oneri delle Messe in giorni, chiese e altari diversi da quelli stabiliti nell'atto di fondazione, spetta alle stesse autorità di cui al can. 1308, e richiede una causa congrua.

7.3 La modifica degli oneri delle Messe

Il can. 1310⁴⁰ regola il caso di riduzione, contenimento e modifica di oneri

³⁶ CIC 1983 can. 1308 § 2: «Sibi in tabulis fundationum id expresse caveatur, Ordinarius ob imminutos reditus onera Missarum reducere valet».

³⁷ CIC 1983 can. 1308 § 3: «Episcopo dioecesano competit potestas reducendi ob deminutionem redituum, quamdiu causa perduret, ad rationem eleemosynae in dioecesi legitime vigentis, Missas legatorum vel quoquo modo fundatas, quae sint per se stantia, dummodo nemo sit qui obligatione teneatur et utiliter cogi possit ad eleemosynae augmentum faciendum».

³⁸ Cic 1983 can. 1308 § 4: «Eidem competit potestas reducendi onera seu legata Missarum gravantia institutum ecclesiasticum, si reditus insufficientes evaserint ad finem proprium eiusdem instituti congruenter consequendum».

³⁹ Cic 1983 can. 1308 § 4: «Iisdem potestatibus, de quibus in §§ 3 et 4, gaudet supremus Moderator instituti religiosi clericalis iuris pontificii».

⁴⁰ Cic 1983 can. 1308: «§ 1. Fidelium voluntatum pro piis causis reductio, moderatio, commutatio,

diversi da quelli derivanti dalle Messe. Si parla, infatti, di volontà. Tali facoltà richiedono una causa giusta e necessaria e sono concesse *expresse* all'Ordinario da parte del fondatore nell'atto di fondazione. L'Ordinario è tenuto a esercitare queste facoltà sempre nel rispetto delle volontà fondazionali.

Il Codice presenta un'altra ipotesi nel caso in cui l'esecuzione degli oneri prescritti risulti impossibile per la diminuzione dei redditi o per altra causa, senza alcuna colpa da parte degli amministratori della fondazione. In tal caso, l'Ordinario può effettuare una riduzione equa degli oneri, anche se tale facoltà non è prevista dall'atto di fondazione, quando si verificano le seguenti condizioni: che si ascolti il parere previo degli interessati e del Consiglio; che si rispetti nel miglior modo possibile la volontà del fondatore; che non si apporti alcuna riduzione nelle Messe, regolate dal can. 1308.

In tutti gli altri casi è necessario, *ad validitatem*, ricorrere alla Sede Apostolica.

si fundator potestatem hanc Ordinario expresse concesserit, potest ab eodem fieri ex iusta tantum et necessaria causa.

^{§ 2.} Si exsecutio onerum impositorum, ob imminutos reditus aliamve causam, nulla administratorum culpa, impossibilis evaserit, Ordinarius, auditis iis quorum interest et proprio consilio a rebus oeconomicis atque servata, meliore quo fieri potest modo, fundatoris voluntate, poterit eadem onera aeque imminuere, excepta Missarum reductione, quae praescriptis can. 1308 regitur.

^{§ 3.} In ceteris casibus recurrendum est ad Sedem Apostolicam».